

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1643)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1961 (V. Stampato n. 2343)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1961

**Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera
dei segretari comunali e provinciali**

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI
E DELLE PROVINCE

ART. 1.

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.

ART. 2.

(Consorzi di comuni).

I comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.

ART. 3.

(Classificazione delle province per l'assegnazione del segretario).

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei

comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Ministro dell'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

Le province che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

ART. 4.

(Revisione della classificazione dei comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra, non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1.

ART. 5.

(Revisione della classificazione delle province).

Alla revisione della classificazione delle province si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

ART. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto, vi presta servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1^a classe.

ART. 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presta servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Il comune o la provincia, peraltro, può chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro dell'interno può assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravii per i contribuenti, la maggiore spesa.

CAPO II.

NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

ART. 8.

(Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali).

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli, indetto ogni anno, con decreto del Ministro

dell'interno, per i posti che saranno disponibili nei comuni della classe quinta alla data del 30 giugno.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2°) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che alla data del bando siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro dell'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5°) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 9.

(Esclusione dal concorso).

L'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del Ministro dell'interno.

ART. 10.

(Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera).

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

1°) da un consigliere di Stato, che la presiede;

2°) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

3°) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

4°) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

5°) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

ART. 11.

(Prove di esame).

Gli esami di concorso consistono in tre prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nel programma di cui alla tabella F.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero dell'interno.

ART. 12.

(Disciplina degli esami).

Si applicano ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 13.

(Candidati dichiarati idonei).

Conseguono l'idoneità nei concorsi di cui dell'articolo 8 i candidati i quali abbiano riportato nella prova orale un punteggio non inferiore a sei decimi.

ART. 14.

(Formazione e pubblicazione della graduatoria).

Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.

Il Ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 15.

(Riserve di posti e preferenze).

Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservarsi per legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Salvo quanto disposto dall'articolo 20, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

- 1°) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2°) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3°) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4°) i mutilati ed invalidi per servizio o per lavoro;
- 5°) gli orfani di guerra;
- 6°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7°) gli orfani dei caduti per servizio o per lavoro;
- 8°) i feriti in combattimento;
- 9°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10°) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera;
- 11°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 12°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 13°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio o per lavoro;
- 14°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
- 15°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
- 16°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio o per lavoro;
- 17°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 18°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso amministrazioni comunali o provinciali;
- 19°) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato o delle regioni;

c) dall'età.

ART. 16.

(*Ruoli dei segretari comunali - Pubblicazione - Ricorsi*).

I segretari generali di 1^a e 2^a classe ed i segretari capi di 1^a e 2^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari capi di seconda classe ed i segretari comunali di 1^a e 2^a classe sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio.

ART. 17.

(*Promozioni a segretario comunale di 1^a classe*).

Le promozioni a segretario comunale di 1^a classe sono conferite, con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 2^a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio di ruolo e riportato per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

ART. 18.

(*Promozioni a segretario capo di 2^a classe*).

Le promozioni a segretario capo di 2^a classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe 4^a rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 31.

Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i segretari comunali di 1^a classe, anche se in servizio in altre province, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Le graduatorie di merito sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

La nomina a segretario capo di 2^a classe è conferita ai vincitori del concorso con decreto del prefetto, il quale provvede, altresì, alla loro contemporanea assegnazione alle sedi messe a concorso, tenuto conto dell'ordine

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della graduatoria e delle aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

ART. 19.

(*Nomina a segretario capo di 1^a classe*).

I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 3^a rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 32.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali, per i vice segretari capi ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data

di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualità.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella G.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

ART. 20.

(*Valutazione del servizio militare*).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di segretario capo di 1^a classe, previsto dall'articolo 19, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.

In ogni caso, ai fini della partecipazione al concorso anzidetto, è richiesto un periodo minimo di quattro anni di servizio effettivo quale segretario di ruolo.

ART. 21.

(*Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe*).

I posti di segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spettano la effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali comunali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella propria qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. Tutti debbono avere i requisiti di cui alla lettera a).

I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i

segretari comunali e provinciali, i vice segretari generali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla data stessa ininterrotto servizio con tali qualifiche.

ART. 22.

(Nomina a segretario provinciale generale di 2ª classe).

I posti di segretario provinciale generale di 2ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante.

Al concorso possono partecipare:

a) i segretari delle altre province della classe seconda;

b) i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione dei comuni e delle province, purchè abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 21 per partecipare ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 2ª classe.

ART. 23.

(Nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe).

I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1ª classe;

b) i segretari provinciali generali di 2ª classe, che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1ª classe.

I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di perma-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nenza ininterrotta in tale qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a);

c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al 2º comma dell'articolo 31.

ART. 24.

(Supplenza del segretario assente o impedito).

In caso di assenza o di impedimento del segretario di un comune appartenente alla classe prima, seconda o terza, o del segretario provinciale, la supplenza è conferita, con decreto del Ministro dell'interno, al vice segretario, qualora esista, o ad altro segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire.

Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il provvedimento può essere adottato, in via del tutto provvisoria, dal prefetto, che deve subito riferirne al Ministero dell'interno, per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del segretario di un comune della classe quarta, la supplenza è conferita, con decreto del prefetto, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale. Se il segretario assente o impedito è titolare in un comune della classe quinta, la supplenza è conferita dal prefetto ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale, ovvero a persona fornita dei requisiti richiesti per la nomina a segretario comunale di qualifica iniziale, escluso il limite di età, nonché di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851;

b) idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale, previsto dall'articolo 8 della presente legge;

c) diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, indetto dal Ministero dell'interno;

d) idoneità nel concorso a posti di consigliere di 3ª classe nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il supplente che non rivesta la qualifica di segretario di ruolo deve prestare la promessa solenne di cui all'articolo 39.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di breve assenza, di durata non superiore a cinque giorni, ovvero di congedo ordinario del segretario, purché il rego-

lamento organico dell'ente preveda la sostituzione del segretario stesso con altro dipendente di ruolo, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del 3º comma.

ART. 25.

(Reggenza di segreteria vacante).

In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può conferire la reggenza ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella corrispondente alla classe della sede vacante, o al vice segretario, ovvero a persona fornita dei titoli e dei requisiti previsti dal terzo comma dell'articolo 24.

Colui al quale sia stata conferita la reggenza di una segreteria vacante, qualora non sia iscritto nei ruoli dei segretari, presta la promessa solenne prevista dall'articolo 39.

CAPO III.

DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1ª E 2ª CLASSE E DI SEGRETARIO CAPO DI 1ª CLASSE

ART. 26.

(Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe).

I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1ª e 2ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 27.

(Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede).

Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª e 2ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 28.

(Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione).

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al comune od alla provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuita, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori.

ART. 29.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi).

Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario generale comunale o provinciale di 1^a e 2^a classe è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del comune o dal presidente della Giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei comuni della classe terza è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato, che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario generale comunale di 2^a classe, scelto dal Ministero fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei comuni e delle province interessati.

CAPO IV.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO
E CONCORSI PER TRASFERIMENTO

ART. 30.

(Trasferimento d'ufficio).

I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, su richiesta o previo parere delle amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro dell'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali di 1^a e 2^a classe e dei segretari capi di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro dell'interno.

ART. 31.

(Concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta).

Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel *Foglio*

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli annunci legali della provincia, un unico concorso per titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai comuni della classe quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

ART. 32.

(Concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1^a classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro dell'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 33.

(Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 32 è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2^a classe, scelto tra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei comuni interessati.

CAPO V.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

ART. 34.

(Dimissioni).

Il segretario può dimettersi dall'ufficio in qualunque tempo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, rispettivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, che le rimette subito, col proprio motivato parere, al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno.

Il segretario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Se al momento in cui il segretario presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie, spetta al segretario il trattamento di quiescenza e previdenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i segretari il cui trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti degli enti locali qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per i segretari iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene con le norme del regolamento dell'ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

ART. 35.

(Decadenza).

Oltre che nel caso previsto dall'articolo 50, il segretario incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perde la cittadinanza italiana;

b) quando accetta una missione o altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro dell'interno;

c) quando, senza giustificato motivo, non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimane assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando è accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza è disposta, in ogni caso, con decreto motivato del Ministro dell'interno.

ART. 36.

(Effetti della decadenza).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Il segretario decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

ART. 37.

(Collocamento a riposo).

I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro dell'interno, al compimento del 65° anno di età.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro dell'interno ha facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che, nel predetto periodo, raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, d'ufficio od a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore a quella da lui rivestita.

TITOLO II.

STATO GIURIDICO

CAPO I.

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 38.

(Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato).

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31, primo comma, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 67, 68, 69, 70, 78, primo comma, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 primo comma, 98, 99, 104, 118, 130 ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E DOVERI E DI DISCIPLINA

ART. 39.

(Promessa solenne e giuramento).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale, all'atto dell'assunzione in prova, devono prestare, in presenza di due testimoni, davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverla, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il segretario comunale e il segretario provinciale, che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono prestare, in presenza di due testimoni, giuramento davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione e per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno o la prefettura, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

ART. 40.

(Obbligo della residenza).

Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, previo consenso dell'amministrazione interessata, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

ART. 41.

(Comportamento in servizio).

Il segretario deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene.

Il segretario deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente, attraverso il comune o la provincia, gli interessi nazionali, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori il segretario deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del segretario deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'amministrazione, il segretario deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dall'ufficio, il segretario deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

ART. 42.

(Orario di servizio).

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario giornaliero di servizio stabilito dall'amministrazione presso la quale presta servizio.

La durata dell'orario giornaliero non potrà eccedere quella massima stabilita per i dipendenti civili dello Stato.

Qualora le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 43.

(Dovere verso il capo dell'amministrazione).

Il segretario deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario ha diritto di consegnare al capo dell'amministrazione pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro dell'interno esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

ART. 44.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori. Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o, sentito il capo della amministrazione interessata, modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova.

ART. 45.

(Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo).

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al segretario che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il segretario può ricorrere al Consiglio centrale di amministrazione. Il Consiglio, sentito il sindaco o il presidente della Giunta provinciale ed il prefetto o il vice prefetto, a seconda della qualifica rivestita dal segretario, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

ART. 46.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

Qualora, per uno o più anni, non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio centrale di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo per il segretario che, alla fine dell'anno, si trova in servizio nella posizione di comando presso un consorzio di comuni, è compilato dal presidente dell'assemblea consorziale; per il segretario che si trovi distaccato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - è compilato dal direttore della divisione presso la quale egli presta servizio.

ART. 47.

(Casi di incompatibilità).

I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può, tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Con l'ufficio di segretario comunale o di segretario provinciale è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

I segretari possono, per altro, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il capo dell'amministrazione è tenuto a denunciare al prefetto i casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti dei quali sia venuto a conoscenza.

ART. 48.

(Ufficio di notaio).

Nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

ART. 49.

(Effetto dell'assunzione di altro impiego).

L'assunzione di altro impiego, nei casi nei quali non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego di segretario, salva la corresponsione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 34.

ART. 50.

(Provvedimenti per casi di incompatibilità).

Salvo il disposto dell'articolo 49 il segretario che contravvenga ai divieti posti dall'articolo 47 è diffidato dal prefetto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il segretario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il segretario decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione.

ART. 51.

(Organi competenti alla concessione del congedo).

Il congedo ordinario è concesso dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale; il congedo straordinario è concesso dal Ministro per l'interno o dal prefetto sentita l'amministrazione interessata a seconda che trattisi di segretari provinciali o comunali iscritti nel ruolo nazionale ovvero di segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 52.

(Organi competenti alla concessione dell'aspettativa).

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del segretario, dal Ministro per l'interno per i segretari provinciali e per i segretari comunali del ruolo nazionale e dal prefetto per i segretari dei ruoli provinciali, sentita l'amministrazione interessata, quando l'aspettativa sia richiesta per motivi di famiglia. Può essere anche disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il segretario può richiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non si può, in alcun caso, disporre del posto del segretario collocato in aspettativa.

ART. 53.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità il segretario che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'articolo 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 54.

(Disponibilità).

In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale o per effetto della costituzione di consorzi, i segretari titolari dei posti soppressi sono collocati in disponibilità, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, qualora non si possa far luogo al trasferimento presso altre sedi della stessa classe.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'interno di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di classe inferiore. In tal caso il segretario conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, salvo il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nella classe corrispondente alla qualifica rivestita.

Qualora la soppressione del posto avvenga mentre il segretario titolare del posto soppresso si trova in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità decorre, agli effetti economici, dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

ART. 55.

(Richiamo in servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si renda vacante una sede della classe corrispondente alla qualifica da lui rivestita.

Il segretario riassunto in servizio prende posto nel ruolo al quale è assegnato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio relativo alla anzianità medesima.

ART. 56.

(Dispensa dal servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora, trascorsi due anni dalla data del collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, ai sensi dell'articolo precedente.

È, altresì, collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora non riassuma servizio nel posto assegnatogli a seguito di richiamo in servizio.

ART. 57.

(Norme disciplinari per il segretario in aspettativa e in disponibilità).

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto applicabili.

Egli deve comunicare al prefetto o al capo dell'amministrazione la sua residenza ed ogni eventuale cambiamento.

ART. 58.

(Organi competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari - Ricorsi).

Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali generali di 1^a e 2^a classe, dei segretari capi di 1^a classe e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei segretari comunali di qualifica inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni qualifica e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonché, secondo la rispettiva competenza, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Qualora la censura venga inflitta dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale, questi deve darne immediata comunicazione al prefetto.

Contro il provvedimento del sindaco o del presidente della Giunta provinciale è dato ricorso al prefetto, e contro quello del prefetto al Ministro dell'interno.

Salvo che per la censura, le sanzioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

ART. 59.

(Organi competenti a provvedere alla riabilitazione).

Il provvedimento di riabilitazione è adottato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, sentiti il competente Consiglio di amministrazione e la competente Commissione di disciplina, a seconda che si tratti di

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segretario provinciale o comunale iscritto nel ruolo nazionale o di segretario comunale iscritto in un ruolo provinciale.

ART. 60.

(Reintegrazione del segretario assolto in sede di giudizio penale di revisione).

Il segretario destituito ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo il riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini o concorsi per promozione, si procede ai sensi degli articoli 68 e 70.

Al segretario assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

Il segretario già destituito ed assolto in sede di revisione può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza previsto per i segretari dimissionari.

ART. 61.

(Reintegrazione del segretario prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano al segretario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo e terzo comma dello stesso articolo al segretario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicato anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

ART. 62.

(Premorienza del segretario alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se il segretario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote di diritti di segreteria, in relazione alla qualifica rivestita dal segretario al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il segretario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nello impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

ART. 63.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale).

Il segretario comunale o provinciale sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del prefetto; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il segretario deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio, con provvedimento del sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale.

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale il quale abbia notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo nei confronti del segretario dipendente ne riferisce immediatamente al prefetto della provincia.

ART. 64.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare).

Il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del segretario dal servizio anche prima che

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e il segretario ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato al segretario, il provvedimento di sospensione.

Al segretario sospeso ai sensi del precedente o del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 65.

(Computo della sospensione cautelare).

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al segretario la sospensione dall'ufficio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dall'ufficio viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del segretario, a questi debbono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

ART. 66.

(Revoca della sospensione cautelare).

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il segretario non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il segretario ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria e salva dedu-

zione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere prorogata con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza stessa si desumano fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato la sentenza stessa al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda che trattisi di segretario iscritto nei ruoli nazionali ovvero nei ruoli provinciali.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso il segretario ha diritto agli assegni previsti dal primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

ART. 67.

(Esclusione dai concorsi e dagli scrutini del segretario sospeso).

Il segretario sospeso ai sensi degli articoli 63 e 64 è escluso dai concorsi e dagli scrutini per promozione.

Quando il segretario è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il competente Consiglio di amministrazione, escluderlo dal concorso o dallo scrutinio.

La eventuale promozione del segretario deferito al giudizio della Commissione di disciplina rimane, in ogni caso, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare.

ART. 68.

(Ammissione ai concorsi del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario che abbia chiesto di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 18 e 19

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e ne sia stato escluso ai sensi dell'articolo precedente, se successivamente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, è promosso, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione in base a detto concorso qualora, avendo partecipato ad analogo concorso successivo alla definizione del procedimento disciplinare, sia stato compreso nella graduatoria dei vincitori.

ART. 69.

(Esclusione dai concorsi o dagli scrutini del segretario punito con sanzione superiore alla censura).

Il segretario al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione dell'ultimo rapporto informativo ma prima del concorso o dello scrutinio è escluso dai medesimi.

ART. 70.

(Ammissione agli scrutini del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario escluso dallo scrutinio, per la promozione a segretario di 1^a classe, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio d'amministrazione delibera che il segretario scrutinato sia meritevole di promozione, questa è conferita con decorrenza dalla data nella quale egli ha maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 17.

ART. 71.

(Contestazione degli addebiti).

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale, il quale rilevi una infrazione disciplinare commessa dal segretario, o ne abbia comunque notizia, qualora, dopo gli opportuni accertamenti preliminari, ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, contesta gli addebiti al segretario, invitandolo a presentare le giustificazioni, e trasmette al prefetto della provincia copia del foglio contenente le contestazioni. Qualora ritenga, invece, che il fatto sia punibile con una sanzione più grave, rimette gli atti al prefetto.

Il prefetto, al quale siano stati trasmessi, ai sensi del comma precedente, gli atti relativi agli accertamenti a carico del segretario, o che abbia comunque notizia della infrazione disciplinare, effettuati gli accertamenti del caso, contesta gli addebiti al segretario, se questi è iscritto nei ruoli provinciali, o trasmette gli atti al Ministro dell'interno, se si tratti di segretario iscritto nei ruoli nazionali.

ART. 72.

(Giustificazioni del segretario).

In caso di contestazione degli addebiti da parte del sindaco o del presidente della Giunta provinciale le giustificazioni devono essere presentate dal segretario entro dieci giorni; negli altri casi devono essere presentate, entro venti giorni, al prefetto o al capo dell'amministrazione presso la quale il segretario presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al prefetto.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per motivi gravi, e per non più di quindici giorni, dal Ministro o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari esplicitamente per iscritto.

ART. 73.

(Archiviazione degli atti).

Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando, in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni del segretario, ritenga che non vi sia luogo a procedere, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al segretario.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede all'irrogazione della punizione.

ART. 74.

(Procedimento).

Il Ministro dell'interno, o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del segretario ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 75.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il segretario della Commissione di disciplina dà avviso, nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al segretario, a cui carico si procede, il quale, nei venti giorni successivi, ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione, nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, al segretario a carico del quale si procede almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

ART. 76.

(Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina).

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del segretario a carico del quale si procede senza concludere in merito al provvedimento da adottare.

Il segretario può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si redige verbale che è sottoscritto dal segretario della Commissione e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il segretario sottoposto a procedimento disciplinare la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali,

quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sulle applicazioni delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti dei componenti della Commissione cominciando dal segretario comunale o provinciale e vota per ultimo.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i funzionari che abbiano svolto le indagini a carico del segretario.

ART. 77.

(Supplemento di istruttoria).

Se il procedimento è stato rimesso ai sensi dell'articolo 74 alla Commissione, questa, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini, ordina un supplemento di istruttoria, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al terzo comma dell'articolo 75, al segretario, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

ART. 78.

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al segretario, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto od in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario della Commissione.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e con la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro od il prefetto provvede, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto il segretario da ogni addebito o ad infliggere la sanzione disciplinare in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al segretario.

Il decreto deve essere comunicato al segretario entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 75.

ART. 79.

(Rinvio della decisione).

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 76.

Se la Commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'articolo 77, la trattazione orale in esito allo espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 75 e 76, dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.

ART. 80.

(Rimborso spese al segretario prosciolto).

Il segretario prosciolto ha diritto al rimborso, a carico dell'amministrazione dalla quale dipende, delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione di disciplina ed alle relative indennità di trasferta.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie il segretario da ogni addebito; su di essa provvede il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

ART. 81.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio amministrativo).

Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso gerarchico o giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà di rinnovare in tutto od in parte il procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al prefetto la decisione del ricorso gerarchico o sia pervenuta al Ministro per l'interno la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro sessanta giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato al Ministro per l'interno la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

ART. 82.

(Estinzione del procedimento).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 66, 68 e 70.

Nello stato matricolare del segretario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

ART. 83.

(Riapertura del procedimento).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il segretario al quale fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 75 e seguenti.

Il Ministro od il prefetto, qualora non ritenga disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il competente Consiglio di amministrazione.

ART. 84.

(Effetti della riapertura del procedimento).

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta se essi sono tuttora in corso.

Al segretario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto od in parte gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dalla vedova o dai figli minorenni.

CAPO III.

ORGANI COLLEGIALI

ART. 85.

(Consigli di amministrazione - Composizione).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

- dal direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;
- dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;
- dal capo della divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;
- da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;
- da un segretario generale comunale di 1^a classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, un segretario generale di 1^a classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituendo al rappresentante dei comuni quello delle province e al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti:

- dal prefetto, presidente;
- dal vice prefetto vicario;
- dal direttore di sezione addetto al servizio;
- da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto su designazione dei sindaci e dei segretari dei comuni della provincia, convocati a tal fine dal prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

ART. 86.

(Competenza).

I Consigli di amministrazione esercitano le attribuzioni stabilite dalla presente legge ed esprimono il proprio avviso su tutte le que-

stioni sulle quali il Ministro dell'interno o il prefetto ritenga di sentirli.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro o del prefetto.

ART. 87.

(Adunanze).

I Consigli di amministrazione si riuniscono almeno ogni trimestre.

ART. 88.

(Commissioni di disciplina).

La Commissione centrale di disciplina per i segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2ª classe e per i segretari provinciali è costituita:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

da un segretario generale comunale o da un segretario generale provinciale di 1ª classe, a seconda che trattasi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina di un segretario generale comunale o di un segretario generale provinciale di 1ª classe, supplenti.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni provinciali di disciplina per i segretari comunali di qualifica inferiore a segretario capo di 1ª classe sono costituite:

dal vice prefetto, presidente;

da un direttore di sezione;

da un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un direttore di sezione e di un segretario comunale, quali supplenti.

Un funzionario di prefettura, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

ART. 89.

(Decadenza da componente della Commissione di disciplina).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale chiamati a far parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 90.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il segretario giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è una inimicizia grave tra lui ed alcuno dei suoi prossimi congiunti ed il segretario sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario che ha svolto o diretto l'inchiesta.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima della adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro dell'interno od al prefetto la dichiarazione con le proprie controdeduzioni; il Ministro od il prefetto decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione, ricusabili a termini del primo comma, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

TITOLO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I.

STIPENDI, AUMENTI PERIODICI,
INDENNITÀ E COMPENSI

ART. 91.

(Stipendi).

Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonché agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 97, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari scritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i se-

gretari capi di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi, la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale carico, rispettivamente dei comuni e delle province.

ART. 92.

(Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta).

Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 116, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

ART. 93.

(Misura delle indennità e dei compensi).

Le indennità ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche degli impiegati statali.

Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti comuni.

ART. 94.

(Indennità di missione e di trasferimento).

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 93 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune o della provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune o della provincia presso i quali prestava servizio.

ART. 95.

(Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione).

Ai segretari comunali che debbano allontanarsi dalla propria sede per partecipare agli esami previsti dall'articolo 19 spetta, a carico dei comuni presso i quali prestano servizio, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami sino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso od all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

ART. 96.

(Trattamento economico durante la disponibilità).

Al segretario in disponibilità competono per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio è ridotto alla metà, salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il trattamento economico di disponibilità è corrisposto:

a) nel caso di fusione di più comuni o province, dall'ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di un comune ad altro, o di una provincia ad altra, dall'ente ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

ART. 97.

(Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente).

Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata confe-

rita, a norma degli articoli 24 e 25, la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari né ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del comune o della provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presta servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presti servizio contemporaneamente anche presso il comune o la provincia nel quale è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del comune o della provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

CAPO II.

DIRITTI DI SEGRETERIA

ART. 98.

(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).

È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.

Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

ART. 99.

(Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria).

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto, viene di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco.

ART. 100.

(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno).

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 60, 61 e 62, al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato », nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

CAPO III.

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 101.

(Concessione dell'alloggio).

I comuni delle classi quarta e quinta hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corrispondenza della indennità è obbligatoria per i comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

ART. 102.

(Concessione ferroviaria).

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministero dell'interno stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta ai segretari comunali e provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziare nei bilanci dei comuni e delle province e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive prefetture, con imputazione alla categoria « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato ».

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entro il 31 ottobre successivo le prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e rimette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE
E FINALI

ART. 103.

(Tassa di concorso).

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei comuni e delle province interessate.

ART. 104.

(Concorsi banditi e non espletati).

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti sino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.

ART. 105.

(Revisione straordinaria della classificazione).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle A e B, la classificazione dei comuni e delle province sulla base dei dati della popolazione residente alla data

del 31 dicembre 1960, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli.

ART. 106.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1^a e 2^a classe).

I segretari comunali di 1^a e 2^a classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarità di tali segreterie.

Qualora siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei comuni predetti, finché non conseguano mediante i concorsi di cui all'articolo 18, la nomina a segretario capo di 2^a classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

Nel caso che siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori; nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe quarta.

Per i segretari comunali di 2^a classe e di 1^a classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche.

ART. 107.

(Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3^a classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la soppressa qualifica di segretario capo di 3^a classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2^a classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica.

Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finché non conseguano, mediante il concorso di cui all'articolo 19, la nomina di segretario capo di 1^a classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta.

Nel caso che essi siano titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A, alla classe quarta, conservano la titolarità di tali segreterie; se si trovino in servizio presso segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarità delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finché non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe terza.

ART. 108.

(Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1^a e 2^a classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di segretario capo di 1^a o 2^a classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qualifica di segretario capo di 1^a classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe e conservano la titolarità delle proprie sedi, qualora siano comprese, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di cura, di soggiorno o turismo, nella classe terza.

ART. 109.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2^a classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge, la qualifica di segretario capo di 2^a classe e siano titolari presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

ART. 110.

(Segretario in servizio con la qualifica di segretario capo di 1^a classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 1^a classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2^a classe, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1^a classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

ART. 111.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2^a classe presso segreterie di comuni o di province assegnati alla 1^a classe).

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2^a classe e prestino servizio, in qualità di titolari, presso segreterie di comuni o di province assegnati, in base alla tabella A o B, alla classe prima, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1^a classe, sentita l'amministrazione interessata ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2^a classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 112.

(Segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

I segretari generali di 1^a classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreterie di comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1^a classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

ART. 113.

(Promozione alla qualifica di segretario di 1^a classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1^a classe prevista dall'articolo 17 i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2^a classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

ART. 114.

(Promozione a segretario capo di 2^a classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

I segretari comunali di 1^a classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di 2^a classe previsto dall'articolo 18 purché abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

ART. 115.

(Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di 1^a classe).

Il periodo minimo di anzianità previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1^a classe è ridotto a due anni per i segretari generali di 2^a classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 116.

(Nomina diretta del segretario provinciale).

Resta fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, in vigore al 1^o gennaio 1938, prevede la nomina del segretario per concorso interno o per promozione.

ART. 117.

(Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65^o anno di età).

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro dell'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65^o anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40^o anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68^o anno di età.

ART. 118.

(Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge).

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 27 giugno 1942, n. 851. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole al segretario.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori ed in parte successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole al segretario.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 119.

(*Esodo volontario*).

Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1^a classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1^o gennaio 1961.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

ART. 120.

(*Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge*).

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 8 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso

per titoli, al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Nel successivo biennio, il concorso per titoli, riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione, sarà limitato ad un terzo dei posti vacanti.

Il concorso di cui ai precedenti comma sarà espletato con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e, per quanto attiene alla composizione della Commissione giudicatrice, dall'articolo 186 *sub-1* della legge 27 giugno 1942, n. 851.

ART. 121.

(*Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali*).

Le inserzioni nel *Foglio degli annunci legali* della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, fatti in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.

ART. 122.

(*Disposizioni abrogate*).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO AI COMUNI

COMUNI		QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe	Popolazione	
1 ^a A	Oltre 250.000 abitanti	} Segretario comunale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
2 ^a	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di 2 ^a classe.
3 ^a	Da 8.001 a 30.000 abitanti . . .	Segretario comunale capo di 1 ^a classe
4 ^a	Da 4.001 a 8.000 abitanti . . .	Segretario comunale capo di 2 ^a classe.
5 ^a	Sino a 4.000 abitanti	} Segretario comunale di 1 ^a classe.
		} Segretario comunale di 2 ^a classe.

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE

Classe	PROVINCE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
1 ^a A	Il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	} Segretario provinciale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	(Con popolazione superiore a 400.000 abitanti	
	Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore a 4.000 chilometri quadrati	
2 ^a	Il cui capoluogo abbia più di 40.000 fino a 250.000 abitanti. Non comprese nella precedente classe	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLE DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coeffi- ciente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di 1ª classe	1ª A	(a) 759	2.277.000
		1ª B	Ispettore generale	670
Segretario generale di 2ª classe	2ª	Direttore di Divisione	500	1.500.000
Segretario comunale capo di 1ª classe	3ª	Direttore di Sezione	402	1.206.000
Segretario comunale capo di 2ª classe	4ª	Consigliere di 1ª classe	325	975.000
Segretario comunale di 1ª classe	5ª	Consigliere di 2ª classe	271	813.000
Segretario comunale di 2ª classe		Consigliere di 3ª classe	229	687.000

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

TABELLA D.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI)

1. — Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di case e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L.	100
2. — Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale	»	100
3. — Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti: per l'originale	»	200
4. — Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:		
sulle prime lire 10.000	»	150
sull'importo eccedente le lire 10.000 e sino a lire 100.000	»	1,50 %
sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 500.000	»	1 %
sull'importo eccedente le lire 500.000 e sino a lire 2 milioni	»	0,75 %
sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 5 milioni	»	0,50 %
sull'importo eccedente le lire 5 milioni e sino a lire 10 milioni	»	0,20 %
sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 20 milioni	»	0,10 %
sull'importo eccedente le lire 20 milioni e sino a lire 60 milioni	»	0,05 %
sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 200 milioni	»	0,02 %
Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.		
5. — Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata	»	50
6. — Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme	»	50
7. — Stati di famiglia	»	50 —
8. — Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale	»	100

NORME SPECIALI

1. — Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.
2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

Segue TABELLA D.

3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. — Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.
10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. — Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

QUALIFICA DEL SEGRETARIO	Quota spettante al Comune = %	Quota spettante al segretario = %
Segretario comunale generale di 1 ^a classe	50	30
Segretario comunale generale di 2 ^a classe	50	40
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	50	50
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	30	70
Segretario comunale di 1 ^a e di 2 ^a classe	15	85

I diritti di segreteria riscossi dalle province sono devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per metà al segretario.

TABELLA F.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI

1. — Istituzioni di diritto pubblico;
2. — Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria;
3. — Legislazione speciale amministrativa;
4. — Nozioni di diritto civile;
5. — Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale);
6. — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
7. — Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti;
8. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
9. — Legislazione sociale;
10. — Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

TABELLA G.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SEGRETARIO CAPO DI 1^a CLASSE

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) diritto civile;
- b) economia politica e scienza delle finanze;
- c) leggi e regolamenti amministrativi.

Prova orale:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) procedura civile;
- d) diritto penale e procedura penale;
- e) diritto del lavoro;
- f) nozioni di diritto ecclesiastico;
- g) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia e statistiche economiche).